

NEWSLETTER MARZO 2024

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

**NOVITÀ SUL DECRETO CSRD E  
RIFORME SULLA "COMPLIANCE 231"**

**DECRETO CSRD IN PUBBLICA CONSULTAZIONE**

Lo scorso 16 febbraio è stato posto in pubblica consultazione il Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Nel documento in pubblica consultazione, predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro - viene specificato che " L'obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l'accesso da parte di investitori e stakeholders ad un'informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati. Più nello specifico, si intende "garantire che le imprese comunichino le informazioni di carattere non finanziario agli utenti che ne hanno bisogno e che tali informazioni siano pertinenti, confrontabili, attendibili, facilmente accessibili e utilizzabili, diminuendo così anche i costi superflui per i redattori. Consentendo agli investitori di valutare meglio i rischi per la sostenibilità e l'impatto degli investimenti, l'iniziativa mobilerà finanziamenti privati a

sostegno del Green Deal europeo. Essa contribuisce al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali consentendo agli investitori di accedere a informazioni di carattere non finanziario confrontabili fornite dalle partecipate in tutta l'UE. Rafforzerà inoltre il contratto sociale tra la società e le imprese, rendendo queste ultime più responsabili del loro impatto sulla società e sull'ambiente”.

Per quanto concerne l'entrata in vigore, la stessa avverrà secondo i seguenti steps:

- 1° gennaio 2024 (o ad una data successiva) per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all'obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente;
- 1° gennaio 2025 (o ad una data successiva) per tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto i.;
- 1° gennaio 2026 (o ad una data successiva) per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive; 1° gennaio 2028 (o ad una data successiva) per imprese di paesi terzi.

Di particolare interesse il formato imposto dalla CSRD per la relazione sulla gestione (ivi compresa la rendicontazione di sostenibilità: è infatti espressamente previsto l'utilizzo del formato elettronico unico europeo (ESEF), ossia nell'Extensible HyperText Markup Language (XHTML) sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione. Inoltre, per consentire l'accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, l'impresa dovrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet.

La consultazione pubblica si è conclusa lo scorso 18 marzo 2024, al termine della quale i commenti pervenuti saranno resi pubblici (ad oggi non ancora visibili sul portale a tal fine dedicato del Mef).

### **INDICAZIONI DI ASSONIME SULLA “COMPLIANCE 231”**

Il documento Note e Studi n. 4/2024 di Assonime, dedicato alle riforme della giustizia che sono in corso e pubblicato lo scorso 20 marzo, fornisce qualche spunto interessante anche sul tema della responsabilità penale delle persone giuridiche prevista dal D.lgs. 231/2001.

In esso si evidenzia come la responsabilità delle società e degli enti rappresenti un'area del diritto penale dell'economia dove è fondamentale la stabilità delle decisioni giurisprudenziali e la rapidità dei tempi processuali.

Affinché la “compliance 231” sia efficiente, questa deve essere basata su pochi precetti normativi da adattare alla realtà delle singole imprese e pertanto viene ribadita l'importanza di intervenire da parte del legislatore su quelle criticità che non possono essere risolte in via giurisprudenziale, tra cui, in particolare: la disciplina della prescrizione, che determina una durata indefinita del processo a carico dell'ente anche quando il reato della persona fisica è da anni prescritto; il requisito dell'elusione fraudolenta, quasi sempre impossibile da dimostrare; il sistema sanzionatorio e cautelare, eccessivamente complesso e rigoroso.

Viene, d'altra parte, auspicato il rafforzamento del ruolo interpretativo della Corte di Cassazione riconoscendo valore vincolante a quelle interpretazioni chiare ed esaustive che mirano a valorizzare e a rendere effettiva, accanto alla funzione di prevenzione, l'efficacia esimente del modello organizzativo (tra cui ad esempio, l'ultima pronuncia sul “caso Impregilo”).

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro  
del Dipartimento Risk Governance & Compliance consultare il sito  
<https://www.vptl.it/risk-and-compliance>